

CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO DI CUI ALL'ART. 2751-BIS N. 5 DEL CODICE CIVILE.

La nozione di impresa artigiana, da assumere ai fini del riconoscimento del privilegio stabilito dall'art. 2751-bis n. 5 del codice civile, non è quella di cui all'art. 2083 del c. c., ma quella contenuta nella legge quadro sull'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985.

I requisiti stabiliti dalla legge per la qualificazione dell'impresa artigiana devono essere accertati dal giudice delegato, ai fini del riconoscimento del privilegio generale, con riferimento alla situazione dell'impresa all'epoca in cui il credito è sorto.

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, divenuta obbligatoria con la legge 8 agosto 1985, n. 443, è condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio artigiano, in quanto il giudice delegato deve disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, qualora accerti che nei confronti dell'impresa creditrice non ricorrano più le condizioni stabilite dalla legge per la qualificazione dell'artigianalità.

La c. d. prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore artigiano nel processo produttivo è da intendersi nel senso che il lavoro del titolare nell'ambito dell'impresa artigiana deve essere svolto nel processo tecnico produttivo in misura prevalente rispetto al lavoro del titolare reso nelle altre attività dell'imprenditore all'interno della stessa impresa, quali quelle di direzione, d'amministrazione, di tenuta della contabilità, ecc..

La c. d. preminenza del lavoro sul capitale deve essere valutata assumendo - nel lavoro - la somma tra il relativo costo su base annua (retribuzioni, oneri sociali, quota T. F. R.) e la c. d. remunerazione figurativa dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci lavoratori, quindi, comprendendo, non solo il lavoro del titolare nelle imprese individuali e degli eventuali collaboratori familiari o della maggioranza dei soci nelle società, ma anche quello di tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa artigiana e - nel capitale - la somma tra le quote di ammortamento (ordinario, anticipato e accelerato) dei beni strumentali durevoli impiegati nella gestione caratteristica o tipica dell'impresa, i costi per i corrispettivi e i canoni passivi, sostenuti per l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati nel processo produttivo e infine il costo delle materie prime, delle materie sussidiarie, dei semilavorati e dei prodotti finiti (aumentato delle rimanenze iniziali e detratto di quelle finali).

Quando il primo dato è maggiore del secondo, l'impresa ha prevalentemente carattere d'artigianalità; nel caso opposto, ha connotazioni d'industrialità.

Determinazione del costo del lavoro, effettivo e figurativo.

Anzitutto, al fine di accertare il numero delle persone che lavorano nell'impresa creditrice e il titolo giuridico in base al quale prestano l'attività lavorativa autonoma, subordinata o parasubordinata, si ritiene necessario che venga prodotta dall'impresa creditrice

- la fotocopia del libro matricola;
- la visura previdenza dell'albo delle imprese artigiane;
- la fotocopia della dichiarazione dei redditi, completa di tutti i quadri.

In secondo luogo, al fine di determinare il costo del lavoro, occorre rilevare

◆ tra i COSTI EFFETTIVI

• per le imprese creditrici in contabilità ordinaria, dal conto economico relativo all'esercizio in cui il credito è sorto e

• per le imprese creditrici in contabilità semplificata, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il credito è sorto (nel quadro relativo ai redditi di impresa minore)

1. il costo delle retribuzioni lorde [art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 9 per il personale, lett. a) salari e stipendi*];

2. il costo dei contributi previdenziali [art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 9 per il personale, lett. b) oneri sociali*];

3. l'accantonamento al fondo per il T. F. R. di lavoro dipendente e simili [art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 9 per il personale, lett. c) trattamento di fine rapporto, lett. d) trattamento di quiescenza e simili*];

4. gli altri costi comuni del personale [art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 9 per il personale, lett. e) altri costi*];

5. i compensi ai collaboratori in via coordinata e continuativa;

6. i compensi agli associati in partecipazione in uno o più affari con apporto di solo lavoro;

◆ tra i COSTI FIGURATIVI

7. il costo figurativo del lavoro del titolare dell'impresa individuale artigiana;

8. il costo figurativo del lavoro dei collaboratori dell'impresa familiare artigiana;

9. il costo figurativo del lavoro dei soci amministratori, dei soci d'opera e soci lavoratori dell'impresa collettiva artigiana;

10. il costo figurativo del lavoro dell'associato in partecipazione per la gestione dell'intera azienda con apporto di solo lavoro.

Per il calcolo del costo figurativo del lavoro, occorre procedere come segue.

In prima approssimazione è consigliabile determinare in via semplificata o sintetica il costo del lavoro figurativo per confrontarlo, sommato al costo del lavoro effettivo, con il costo del capitale investito nella gestione caratteristica dell'impresa.

Qualora dal suddetto confronto emergesse la prevalenza del capitale sul lavoro, allora è consigliabile procedere alla determinazione analitica del costo del lavoro figurativo, che ovviamente risulta un po' più laboriosa di quella precedente.

Determinazione sintetica o semplificata del costo del lavoro figurativo.

- a) Assumere come base di calcolo il minimale previsto ai fini della contribuzione I.N.P.S. degli artigiani (e commercianti). Tale minimale è determinato ogni anno (L. 20.871.448 per il 1996) facendo riferimento alla retribuzione minima giornaliera (L. 62.729 per il 1996) fissata per gli operai del settore artigianato e commercio all'inizio dell'anno, moltiplicata per 312 e aggiungendo L. 1.300.000. Infatti, si ha: $L. 20.871.448 = L. 62.729 \times 312 + L. 1.300.000$.
- b) Maggiorare il minimale contributivo I.N.P.S. dell'80% allo scopo di tener conto degli oneri sociali figurativi, nonché della remunerazione dell'attività svolta dall'imprenditore per la propria opera di organizzazione dei fattori produttivi aziendali. Per il 1996 si avrà pertanto: $L. 20.871.448 \times 1,8 = L. 37.568.607$, dove il costo del lavoro figurativo di ogni addetto non lavoratore dipendente dell'impresa artigiana è pari alla somma di L. 37.568.607, con determinazione semplificata e sintetica.

Determinazione analitica del costo del lavoro figurativo.

- a) Individuare il contratto collettivo di categoria, applicabile ai lavoratori dipendenti dell'impresa artigiana creditrice, al fine di individuare le retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza vigenti all'epoca in cui è sorto il credito.
- b) Determinare, quale costo figurativo, la retribuzione *mensile* lorda spettante al dipendente con il livello contrattuale più alto del settore contrattuale al quale appartiene l'impresa creditrice; nella retribuzione lorda sono compresi il minimo tabellare, l'indennità di contingenza maturata fino al 1° gennaio 1991, ecc., nonché l'elemento distinto della retribuzione.

Alla data del 1° gennaio 1996, i settori dell'artigianato erano i seguenti, come risulta dal numero 1 del 1996 della rivista "INDICITALIA COMUNICAZIONI", Ipsoa Editore, allegata alla presente.

settore	tabella
Abbigliamento - Artigianato	4
Alimentari - Artigianato	138
Autotrasporto merci - Artigianato	112
Edilizia - Artigianato	54
Gomma e materie plastiche - Artigianato	133
Grafica - Artigianato	132
Lapidei - Artigianato	139
Lavanderie - Artigianato	71
Lavorazioni a mano/tessili - Artigianato	5
Legno e arredamento - Artigianato	74
Maglieria - Artigianato	4
Metalmeccanica - Artigianato	80
Ombrelli - Artigianato	4
Oreficeria - Artigianato	89
Panificazione - Artigianato	93
Pelli e cuoio - Artigianato	4
Pellicceria - Artigianato	4
Tessili - Artigianato	2
Tessili/Lavorazione a mano - Artigianato	5
Tintorie - Artigianato	71
Trasporto merci - Artigianato	112
Vetro - Artigianato	133

- c) Determinare la retribuzione lorda *annua*, moltiplicando per 13 la retribuzione mensile ottenuta con il procedimento di cui alla lettera b).
- d) Determinare il costo figurativo degli oneri sociali, stimato in via sommaria pari alla metà della retribuzione lorda annua, dividendo per 2 la retribuzione lorda annua ottenuta con il procedimento di cui alla lettera c).
- e) Determinare il costo figurativo della quota di accantonamento al fondo di T. F. R., dividendo per 13,5 la retribuzione lorda annua ottenuta con il procedimento di cui alla lettera c).
- f) Sommare la retribuzione lorda annua, gli oneri sociali e il T. F. R., ottenendo il costo figurativo del lavoro.

Determinazione del costo del capitale investito nell'attività caratteristica.

Anzitutto, al fine di accertare il possesso dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività artigiana e più in generale per accertare il costo del capitale, occorre che l'impresa creditrice produca i seguenti documenti:

- per le imprese in contabilità semplificata, fotocopia del registro dei beni ammortizzabili;
- per le imprese in contabilità ordinaria, fotocopia del bilancio dell'anno in cui è sorto il credito e dell'anno precedente;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi, completa di tutti i quadri, relativa all'anno in cui è sorto il credito e all'anno precedente;
- fotocopia della dichiarazione I.V.A. dell'anno in cui è sorto il credito e dell'anno precedente.

In secondo luogo, al fine di determinare il costo del capitale investito nell'impresa, occorre sottolineare come la nozione di capitale assunta dal legislatore non sia quella del capitale investito *tout court*, inteso come la somma di tutte le attività al netto delle poste rettificative, bensì quella di capitale investito operativo e caratteristico nel processo produttivo, intendendo come tale la somma delle attività al netto delle relative poste rettificative, investite nella gestione operativa e caratteristica o tipica dell'impresa, con esclusione, pertanto, delle voci di bilancio di natura finanziaria, extracatteristica, straordinaria e tributaria (intese come tributi sul reddito).

Ciò premesso, occorre rilevare

• per le imprese creditrici in contabilità ordinaria, dal conto economico relativo all'esercizio in cui il credito è sorto e

• per le imprese creditrici in contabilità semplificata, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il credito è sorto (nel quadro relativo ai redditi di impresa minore)

tra i costi del capitale d'esercizio o capitale circolante commerciale

1. i costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti: (art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 6* per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci);
2. le rimanenze iniziali meno quelle finali: (art. 2425, A) *Valore della produzione: ... omissis ... n. 1* variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 11* variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; art. 2425, A) *Valore della produzione: ... omissis ... n. 3* variazione dei lavori in corso su ordinazione];

3. i costi delle cc. dd. lavorazioni esterne o del conto lavorazione presso terzi o del conto trasformazione, classificati all'interno dell'art. 2425, B) *Costi della produzione: ... omissis ... n. 7 per servizi;*

tra i costi del capitale immobilizzato operativo e caratteristico, in senso funzionale

5. le quote di ammortamento ordinario, anticipato ed accelerato;
6. i canoni passivi di locazione immobiliare del fabbricato in cui si svolge l'attività;
7. i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali, al netto degli interessi impliciti;
8. i canoni passivi di affitto d'azienda;
9. gli altri costi della gestione caratteristica e di natura reale, cioè inerenti il processo produttivo o destinati al prodotto e al servizio che costituisce l'oggetto dell'impresa artigiana, ritenuti rilevanti nel caso specifico.

* * *

Riassumendo, per procedere all'esame dei requisiti necessari per l'attribuzione del privilegio artigiano,

I DOCUMENTI CHE L'IMPRESA CREDITRICE DEVE PRODURRE sono i seguenti:

1. certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
2. certificato storico o visura storica del registro delle imprese e del R.E.A.;
3. fotocopia della dichiarazione dei redditi, completa di tutti i quadri, relativa all'anno in cui è sorto il credito e all'anno precedente;
4. per le imprese in contabilità ordinaria, fotocopia del bilancio dell'anno in cui è sorto il credito e dell'anno precedente;
5. fotocopia della dichiarazione I.V.A. dell'anno in cui è sorto il credito e dell'anno precedente;
6. per le imprese in contabilità semplificata, fotocopia del registro dei beni ammortizzabili;
7. la fotocopia del libro matricola;
8. visura previdenza dell'albo delle imprese artigiane.

Pistoia, 22 novembre 1996

La commissione cultura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti